



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 11/1 DEL 26.2.2013

Oggetto: **Atto di indirizzo finalizzato alla razionalizzazione e contenimento della spesa delle agenzie, degli enti e delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione Autonoma della Sardegna.**

Il Presidente riferisce che l'Amministrazione regionale ha già da tempo avviato un percorso in linea con le misure di contenimento dei costi adottate dal legislatore nazionale, volto a realizzare una complessiva razionalizzazione della spesa pubblica.

Al fine del raggiungimento di tale obiettivo, sottolinea il Presidente, si ritiene necessario intervenire sulla complessiva organizzazione degli enti e delle agenzie regionali nonché degli organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione.

Tale attività si colloca, del resto, in un'ottica di continuità con i provvedimenti sino ad ora adottati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, quali le deliberazioni della Giunta regionale n. 27/45 del 19.6.2012, n. 28/10 del 26.6.2012 e n. 39/17 del 26.9.2012, alle quali si sta dando attuazione mediante la predisposizione di appositi disegni di legge ovvero l'adozione di altri provvedimenti.

Sempre in tale contesto, il Presidente ricorda che la Giunta regionale ha recentemente adottato la deliberazione n. 2/5 del 16.1.2013 con la quale viene costituita una Cabina di regia regionale per le politiche attive del lavoro che ha tra i suoi compiti anche quello di rielaborare una proposta tesa alla riorganizzazione delle attività delle Agenzie e delle società regionali impegnate nelle politiche attive del lavoro.

A tale proposito, il Presidente evidenzia che le iniziative assunte dalla Regione in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa sono, altresì, in linea con i principi introdotti dalla normativa statale e in particolare si sofferma ad illustrare i contenuti degli articoli 4 e 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno rispettivamente introdotto una normativa in ordine alla riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione delle società pubbliche e razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti e agenzie.

Il Presidente ricorda che la Giunta regionale ha ritenuto tale legge costituzionalmente illegittima sotto diversi profili e, con la deliberazione n. 40/14 del 11.10.2012, ha stabilito di proporre ricorso nanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della citata legge n.



135/2012, in particolare degli artt. 4 e 9, per violazione, il primo, degli articoli 3, 75, 117, 119 e 136 della Costituzione e degli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948, recante Statuto speciale per la Sardegna, il secondo per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., degli artt. 117 e 119 Cost. e 3 e 7 della predetta legge costituzionale n. 3 del 1948, anche in considerazione della presenza della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 24-bis della legge n. 135/2012.

A seguito di tale deliberazione, la Regione Sardegna ha proposto ricorso alla Corte costituzionale in data 12.10.2012.

Nelle more della definizione del predetto giudizio costituzionale e indiscusso l'interesse della Regione ad ottenere una pronuncia che dichiari l'illegittimità costituzionale delle disposizione di cui sopra, il Presidente ritiene comunque necessario, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa ed in coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, procedere da un lato ad una complessiva razionalizzazione delle sue partecipazioni e d'altro alla soppressione o all'accorpamento o, in ogni caso, alla riduzione degli oneri finanziari degli enti e delle agenzie regionali.

Quanto sopra premesso, il Presidente ritiene necessario che gli Assessorati regionali competenti, tenuto conto dell'analisi ricognitiva delle partecipazioni regionali da ciascuno già svolta ed effettuati i necessari approfondimenti e valutate le soluzioni giuridicamente percorribili alla luce della vigente normativa, presentino un documento entro 45 giorni, contenente una proposta di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di rispettiva competenza.

Le risultanze di tali proposte, prosegue il Presidente, saranno successivamente sottoposte all'esame della Giunta regionale ai fini della loro approvazione.

Gli Assessorati, nella formulazione delle predette proposte, avviate le necessarie interlocuzioni con eventuali altri soggetti interessati, dovranno:

- valutare, anche sotto il profilo della aderenza alle funzioni istituzionali della Regione e della convenienza economica, le ragioni che giustificano la conservazione della titolarità della partecipazione societaria in capo all'Amministrazione regionale, formulando, in esito agli approfondimenti, una motivata proposta volta alla conservazione della stessa ovvero una motivata proposta finalizzata allo scioglimento della società o all'alienazione delle relative partecipazioni;
- con riferimento alle società per le quali si ritenga di conservare la titolarità della partecipazione regionale, presentare un piano teso alla ristrutturazione delle stesse in un'ottica di contenimento dei costi coerente con la disciplina nazionale e regionale. In particolare,



considerate le funzioni svolte da tali società e l'eventuale analogia a quelle attribuite ad altre società partecipate dalla Regione, dovranno valutare la fattibilità giuridica ed economica di ipotesi di fusione societaria;

- per quanto concerne enti e agenzie regionali gli Assessorati regionali competenti dovranno presentare per ciascun ente o agenzia di rispettiva competenza una proposta volta alla conservazione, all'accorpamento o alla soppressione di tali organismi o, in ogni caso, alla riduzione dei relativi oneri finanziari.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente

DELIBERA

di dare mandato alla Presidenza e agli Assessorati competenti affinché entro 45 giorni provvedano:

1. a valutare, tenuto conto della preliminare analisi ricognitiva delle partecipazioni regionali da ciascuno effettuata, anche sotto il profilo della aderenza alle funzioni istituzionali della Regione e della convenienza economica, le ragioni che giustificano la conservazione della titolarità della partecipazione societaria in capo all'Amministrazione regionale, formulando, in esito agli approfondimenti, una motivata proposta volta alla conservazione della stessa, ovvero una motivata proposta finalizzata allo scioglimento della società o all'alienazione delle relative partecipazioni;
2. con riferimento alle società per le quali si ritenga di conservare la titolarità della partecipazione regionale, a presentare un piano teso alla ristrutturazione delle stesse in un'ottica di contenimento dei costi coerente con la disciplina nazionale e regionale. In particolare, considerate le funzioni svolte da tali società e l'eventuale analogia a quelle attribuite ad altre società partecipate dalla Regione, a valutare la fattibilità giuridica ed economica di ipotesi di fusione societaria;
3. per quanto concerne enti e agenzie regionali, a presentare per ciascun ente o agenzia di rispettiva competenza una proposta volta alla conservazione, all'accorpamento o alla soppressione di tali organismi o, in ogni caso, alla riduzione dei relativi oneri finanziari.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci